



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **29** del **26/03/2014**

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce promosso dal Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali c/Comune di Castellaneta + 6. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, notificato a questo Ente in data 20/03/2014, assunto al protocollo generale in pari data al n. 7215, il “Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali”, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Riccardo Maria Riccardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Macchione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sticchi Damiani in Lecce in Via Novantacinquesimo Reggimento Fanteria n. 9, chiede al Tribunale adito:
“l'annullamento, previa concessione di misure cautelare,
A) del provvedimento prot. n.31091 datato 31.12.2013 - comunicato a mezzo raccomandata A.R. consegnata il 14 gennaio 2014 - con cui il Dirigente della IV Area tecnica Arch. Aldo Caforio, anche nella qualità di responsabile del procedimento, ha disposto l'auto annullamento del permesso di costruire n. 69/2012 dallo stesso assentito il 11.07.2013 per la realizzazione di opere igienico/sanitarie consistenti nella necessaria messa a norma ed adeguamento tecnico della rete idrica e fognatura nera a servizio del complesso turistico di Riva dei Tessali, nonché per la realizzazione di un cavidotto di alimentazione delle collegate apparecchiature elettromeccaniche consistenti in impianti di sollevamento delle acque nere, opere progettate dal Consorzio Turistico di Riva dei Tessali a seguito di diffida dello stesso Comune a provvedere all'allaccio alle reti cittadine;
B) della nota prot. n.26760 datata 6.11.2013, con cui il medesimo Dirigente ha comunicato l'avvio del procedimento in autotutela che ha messo capo al provvedimento

sub A);

- C) *di tutti gli atti e i provvedimenti connessi ai primi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti; **nonché (a mente dell'art.31 c.p.a.) per l'accertamento del comportamento inerte della Civica Amministrazione** a fronte delle plurime sollecitazioni del Consorzio di provvedere comunque in via autoritativa alla approvazione del progetto delle opere di interesse pubblico in parola - alla cui realizzazione il Consorzio è stato diffidato dal Comune - mercé l'approvazione del progetto per consentire l'allaccio alle pubbliche reti cittadine degli impianti idrici e fognari a servizio del comprensorio turistico residenziale di Riva dei Tessali (progetto le cui risultanze istruttorie il Comune ha inteso fare salve) ed imposizione di una servitù pubblica di condotta sulle aree la cui titolarità e piena disponibilità è in contestazione (il tutto con onere finanziario a carico del Consorzio ricorrente); **ed ancora per la condanna del Comune al risarcimento dei danni ingiusti** derivanti a carico del Consorzio ricorrente e dei suoi associati in conseguenza della illegittimità dei provvedimenti impugnati, **nonché per la condanna del Comune – ai sensi dell'art. 34 c.p.a. – all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio**, consistente nell'interesse del Consorzio a realizzare con urgenza l'allaccio alle reti cittadine dei servizi idrici e di fogna nera interni al comprensorio turistico.*

CONSIDERATO che non sembrano sussistere le illegittimità ed irregolarità evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168, già incaricata per i giudizi pendenti fra il Consorzio, odierno ricorrente, e alcuni soggetti partecipanti al medesimo consorzio, oltre che contro questo Ente.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, dal “Consorzio del Comprensorio di Riva dei Tessali”, in persona del legale rappresentate p.t. Avv. Riccardo Maria Riccardi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Macchione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sticchi Damiani in Lecce in Via novantacinquesimo Reggimento Fanteria n. 9, gusto atto notificato a questo Ente in data 20/03/2014, assunto al protocollo generale in pari data al n. n. 7215;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l’incarico all’avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all’assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


